



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 20 del 20/11

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 7A/RG/13 - Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria di Ragusa

***Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92***

Visto il verbale di contestazione n° 7A/RG/13 del Dipartimento di Prevenzione Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria di Ragusa del 14.11.2013, ore 9,00, redatto, presso gli uffici del Distretto Veterinario di Ragusa, dal Dott. Eugenio Antoci, Uff. di P.G., a seguito di controllo effettuato il giorno 14.09.2013, ore 9,30, presso l'allevamento equino (Cod. Az. IT 009RGC73) sito a Ragusa in C.da Renna del Sig. Licitra Giovanni, nato a Ragusa il 06.02.1956 ed ivi residente in via S.Aldisio n.° 2;

Atteso che a carico del predetto Sig. LICITRA Giovanni, nella qualità di titolare dell'allevamento equino (Cod. Az. IT 009RGC73) con sede in Ragusa in C.da Renna è stata accertata la violazione del Regolamento CE n.° 504/2008, sanzionata all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 29/2011, per **non aver compilato e aggiornato il registro di carico e scarico del proprio allevamento, nella fattispecie non aver compilato in ogni sua parte e non aver aggiornato il registro di stalla per n.°6 e specificatamente i capi così identificati:** 941000011986362 - 968000001198349 - 941000011065146 - 941000011065994 - 972000000573571 e 528210000891858;

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 5, comma 1, del D. Lgs. n.° 29/11 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300,00 a €. 1.800,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 3.600,00 (doppio del minimo per 6 capi) da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato al titolare dell'allevamento equino a mezzo servizio postale con Raccomandata AR, in data e luogo risultante dal timbro, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 3.600,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati presso l'Autorità Amministrativa competente dal Sig. LICITRA Giovanni, nella qualità di titolare dell'allevamento equino (Cod. Az. IT 009RGC73), con sede a Ragusa in C.da Renna, con prot. n.° 160/14 ASP RG/VetRG del 11.01.2014;



Visto il verbale di audizione e le dichiarazioni rese dal Sig. LICITRA Giovanni presso la sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Piazza Igea, n.° 1, il giorno 1.04.2014, alle ore 10,45;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. LICITRA Giovanni nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

E' stato accertato, in sede di ispezione, che il Signor Licitra Giovanni non ha aggiornato il registro di carico e scarico del proprio allevamento di equidi, relativamente a n.° 6 capi identificati nel verbale.

In sede di audizione è stato chiarito che il cavallo identificato con il n.° 941000011065146, denominato Duchessina, di proprietà dell'Avv. Giovanni Pannuzzo, non aveva subito alcuna variazione da aggiornare, ma che era privo di passaporto per la identificazione in quanto, come scoperto in quella occasione, smarrito.

Di tale capo, in sede di audizione, è stato prodotto il duplicato del passaporto, nel frattempo acquisito.

Il cavallo n.° 941000011986362, denominato Siria, di proprietà Metallo Ignazio ed il cavallo n.° 96800000, denominato Ivhone, come si evince dall'estratto del registro di stalla, sono stati macellati nelle date ivi indicate e di ciò viene riportato il dato nel registro medesimo, con la lettera M, sotto la voce causa evento.

Risulta accertato, invece, il mancato aggiornamento dei dati riguardo il capo n.° 941000011065994 (Charly) e del capo n.° 97200000573571 (Bady), che il Sig. Licitra dichiara essere stati venduti, per cui, per tali fattispecie, la violazione risulta evidente.

Il cavallo n.° 528210000891858 di proprietà Licitra Giovanni è risultato, in effetti, privo di documento di identificazione ma non necessitava di alcun aggiornamento dei dati.

Pertanto, l'ufficio ritiene certa la violazione per due ipotesi. In considerazione del fatto che non risultano agli atti dell'Ufficio Sanzioni essere stata commessa dal trasgressore altra violazione della stessa indole prima della ispezione del 14.11.2013, la sanzione può ben essere contenuta nel minimo edittale e può essere concessa la rateizzazione così come richiesta in sede di audizione in 12 rate mensili.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **LICITRA Giovanni**, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 600,00 (così determinata: €. 300x 2 capi = euro seicento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 600,00
Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;


Bolli €. 16,00

Per complessivi € 666,00 (euro seicentosessantasei /00)

Il Pagamento dovrà avvenire tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 o comunque dare attestazione dell'avvenuto pagamento all'ufficio medesimo.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **Licitra Giovanni**, nato a Ragusa (RG) il 06.02.1956 ed ivi residente in Via S.Aldisio n.° 2, quale titolare dell'allevamento equino;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

In accoglimento alla istanza di rateizzazione si dà facoltà di effettuare il pagamento della somma sopra detta in 12 rate mensili.

Ove l'obbligato non provveda al versamento della prima rata entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e così via per i mesi successivi, decadrà dal beneficio della rateizzazione ed ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81 e sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, maggiorata degli interessi legali maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio in caso di recupero coattivo.

Ragusa, 08 APR. 2014

Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3/comma 6 del D.L.vo 502/92
Dot. Mito Amato

